



ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 21/09/2021
<http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308>

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 51 DEL 20/09/2021

OGGETTO: Rinnovo licenza software SupRemo fornito da Nano System S.r.l.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 18 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale;

Vista la determinazione 13/3/2020 n. 32 con la quale si è disposto l'attivazione del lavoro agile;

Viste le determinazioni 27/3/2020 n. 33, 17/4/2020 n. 36, 30/4/2020 n. 42, 15/5/2020 n. 50, 29/5/2020 n. 58, 26/6/2020 n. 66, 13/7/2020 n.73, 31/7/2020 n.75, 31/8/2020 n.80 e 7/5/2021 n. 28 con cui si dispongono nuove modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in modalità smart working – lavoro agile;

Considerato che la licenza per il software “SupRemo” offerto da Nano System S.r.l., al prezzo di € 98,00 (oltre IVA) per n. 6 connessioni simultanee, è prossima alla scadenza;

Ravvisata la necessità di procedere al rinnovo della licenza per l'utilizzo del suddetto software;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti);

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'Unione Regionale rientra nell'ambito applicativo della citata normativa;

Viste le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016:

- art. 29, recante principi in materia di trasparenza, ai sensi del quale tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, ove non considerati riservati o secretati, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,



pubblicità;

- art. 32, comma 2, secondo cui: *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;*
- art. 35, che disciplina i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti ai fini delle soglie di rilevanza comunitaria;
- art. 37, in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti, e in particolare i commi 1 e 5;
- art. 63 comma 2, lett. b), secondo cui: *Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:*
 - b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:*
 - 1) omissis;*
 - 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;*
 - 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.**Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;*

Visto l'art. 1, comma 2, D.L. n. 76/2020, ai sensi del quale “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture [...]. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 “procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con delibera 26-10-2016 n. 1097 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera 1-3-2018 n. 206 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10/7/2019 al D.L. 18/4/19 n. 32;



Considerato che il valore dell'affidamento, determinato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, è inferiore alla soglia di € 150.000,00 + I.V.A. ex art. 1, comma 2, D.L. n. 76/2020;

Considerato che, in virtù di quanto previsto dall'art. 37 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016, l'Unione Regionale può espletare procedura autonoma, e, trattandosi di acquisto di servizio di importo inferiore a € 5.000,00 non è tenuta a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Considerato che, per gli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a € 150.000,00, l'art. 1, comma 2, D.L. n. 76/2020 consente l'affidamento diretto;

Considerato che non sono rilevabili rischi interferenti per i quali occorra adottare le relative misure di sicurezza, per cui non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

Vista l'offerta della NanoSystems S.r.l. per il rinnovo della licenza, agli atti;

Ritenuto di acquistare da NanoSystems S.r.l. il rinnovo della licenza per il software tipo SupRemo, al prezzo di € 98,00 + I.V.A. per n. 6 connessioni simultanee per consentire ai dipendenti il collegamento da remoto alla propria postazione di lavoro;

Visto l'art. 3, comma 5, L. 136/2010, l'art. 9 D.L. n. 66/2014 e la delibera ANAC 11-1-2017 n. 1 recante "Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG";

Considerato che, in caso di contratti per importi inferiori a € 40.000,00, a fronte del rilascio del CIG non è previsto il pagamento di alcun contributo a favore dell'ANAC;

Atteso che, in data 17/09/2021, l'ufficio competente ha ottenuto il rilascio del seguente CIG per la presente procedura: Z6133143F0;

Considerato altresì che, in ossequio alle previsioni dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti";

Vista la richiesta di prenotazione n. 38/2021 sul codice budget 08.05.002 "Canoni colleg. telematici licenze software, hosting, sito e domini" dell'esercizio di bilancio 2021, per un importo pari a € 119,56 (IVA inclusa);

DETERMINA



- 1) Di procedere all'acquisto del rinnovo della licenza per l'utilizzo del software "SupRemo" offerto da Nano System S.r.l., al prezzo di € 98,00 + I.V.A. per n. 6 connessioni simultanee;
- 2) Di autorizzare, prenotare e liquidare la spesa complessiva di € 119,56 lordi, il cui importo andrà a gravare sul codice budget 08.05.002 "Canoni colleg. telematici licenze software, hosting, sito e domini" dell'esercizio di bilancio 2021, prenotazione n. 38/2021;
- 3) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti".

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giuseppe Salvini)

*documento originale informatico firmato digitalmente
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)*